



RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA

su

IPOTESI di CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO [C.C.D.I.] per l'anno economico 2008

La presente breve relazione accompagna il prospetto delle risorse 2008 al fine di illustrare, in aggiunta ai chiarimenti e alle considerazioni sviluppate nella relazione illustrativa tecnico finanziaria per l'anno economico 2007 (attualmente in discussione), quelle particolarità che contraddistinguono l'ipotesi di accordo economico 2008 fra l'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto Adriatico con la sua delegazione trattante e la delegazione sindacale, in attuazione dell'art. 4, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro [C.C.N.L.] 2002/2005, sottoscritto il 22.01.2004.

L'ipotesi di accordo riguarda la principale materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, si affianca a quella del 2007 ed entra in discussione dopo la sottoscrizione in data 11 aprile c.a. del C.C.N.L. 2006/2009 per la parte normativa e 2006/2007 per la parte economica.

In pratica il presente accordo parte dalle risorse finanziarie disponibili per l'anno economico 2008 e ipotizza uno scenario di diverse destinazioni possibili delle medesime, fermo restando la responsabilità dell'Amm.ne in merito alla quantificazione definitiva delle risorse disponibili nel medesimo anno.

In merito alla costituzione definitiva del fondo 2008 v'è da segnalare quanto segue:

- è operante la ripartizione in **Tabella A: Fondo risorse decentrate stabili** e **Tabella B: Fondo risorse decentrate variabili** del fondo 2008, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 31, commi 2 e 3, del predetto C.C.N.L. 2002/2005;
- nella **Tabella A**, avente come risultato finale la somma di € 80.464,46, sono previsti e consolidati importi di **risorse decentrate stabili** derivanti dal C.C.N.L. 1998/2001, sottoscritto il 01.04.1999, da decisioni assunte in occasione della sottoscrizione di vari CC.CC.DD.II. e da incrementi in percentuale del monte salari di tre annualità [1997, 1999 e 2001], nonché dall'incremento dello 0,60% del monte salari 2005 previsto dal contratto collettivo appena sottoscritto [C.C.N.L. quadriennio normativo (q.n.) 2006/2009 e biennio economico (b.e.) 2006/2007]. Ovviamente non è stata contemplata, in quanto illegittima, la possibilità di assommare l'originario incremento con un altro uguale incremento nell'anno successivo al 1° di applicazione, e così via per gli anni susseguenti.

La sottoscrizione del suindicato C.C.N.L. 2006/2009, inseritasi temporalmente nel corso delle trattative fra Autorità di Bacino e organizzazioni sindacali per il biennio economico 2007/2008, permette un'integrazione di fondi a partire dal 2008 che compensa la diminuzione di risorse finanziarie legate al fenomeno della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

- nella **Tabella B**, avente come risultato finale la somma di € 30.615,48, sono previsti e non consolidati importi di *risorse decentrate variabili* derivanti da decisioni assunte in occasione della sottoscrizione di vari CC.CC.DD.II., da incrementi in percentuale del monte salari di tre annualità [1997, 2001 e 2003], da economie conseguenti al lavoro straordinario [€ 4,75] e alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale [€ 3.797,21], ai sensi dell'art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n. 662/1996. La quota di risparmio del 20% di queste ultime economie risulta minore rispetto ai precedenti anni non tanto per la variazione in termini quantitativi dei dipendenti interessati, dei periodi coinvolti e delle percentuali di riduzione ma bensì per l'applicazione del beneficio solo per il 1° semestre 2008, in ossequio alla dettato normativo di cui all'art. 73, comma 2, lett. c), del D.L. n. 112/2008 e legge di conversione n. 133/2008. Nello stesso tempo l'incremento dello 0,50% del monte salari 2001, previsto dall'art. 32, comma 6, del predetto C.C.N.L 2002/2005 per l'esercizio finanziario 2003, è stato traslato come "una tantum" all'esercizio finanziario successivo per concorrere alla formazione delle *risorse decentrate variabili* 2004. E ciò non ha determinato il diritto di utilizzo anche per gli esercizi futuri.

In entrambe le Tabelle l'incremento in percentuale del monte salari è stato calcolato rilevando dal riepilogo annuale delle retribuzioni le somme corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale sia accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell'Amm.ne e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative [in tal senso sono i pareri espressi dall'A.Ra.n.: T24 del 26.06.2001 e n. 499-15A1 senza data].

L'incremento dello 0,20% del monte salari 2001, previsto dall'art. 32, comma 7, del predetto C.C.N.L 2002/2005 non è compreso né tra le *risorse decentrate stabili* né tra quelle *variabili*, in quanto la lettura dei commi 2 e 3 dell'art. 31 del medesimo C.C.N.L e della relazione illustrativa del C.C.N.L medesimo, redatta dall' A.ra.n. [pagg. 13 e seguenti] lo fa ritenere una voce a sé stante. Inoltre le risorse così derivate sono da destinare esclusivamente allo specifico "fondo per la retribuzione di posizione e di risultato", non potendosi avvalorare la dichiarazione a verbale di CGIL FP –CISL FPS – UIL FPL, messa come nota dell'A.ra.n. nel C.C.N.L 2002/2005, perché, al contrario della dichiarazione congiunta, esprime soltanto un intendimento di una delle due parti contraenti.

Infine, al termine di questa esposizione riguardante la costituzione definitiva del fondo 2008, si ribadiscono le considerazioni esposte nella contestuale relazione illustrativa tecnico finanziaria per il 2007 a proposito dell'applicazione o meno dell'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [legge finanziaria 2006]: " *A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello stato, delle agenzie, , degli enti pubblici non economici, , determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo ...*".

In sintesi, poichè nel 2006 questa Amm.ne ha effettuato, in due tranches, i pagamenti a favore del personale, come incentivi di pianificazione, del 70% della parcella riguardante l'attività di pianificazione per il Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, i relativi importi, che concorrono alla formazione delle "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" [art. 15, commi 1, lett. k) del predetto C.C.N.L. 1998/2001], sono riconducibili, a posteriori, in conseguenza del loro vissuto e delle loro caratteristiche, a formare la quantificazione delle risorse destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa 2004. In tal modo lo sbarramento dell'ammontare complessivo dei fondi 2004, voluto dal legislatore nella legge finanziaria 2006, non ha alcun effetto restrittivo sulle risorse 2008, dato che l'importo consolidato 2004 è ben superiore all'accertato fondo 2008.

